

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 238237/2006

OGGETTO: COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE STRUTTURALE N. 30 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 4, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Avigliana con deliberazione C.C. n. 29 del 27/02/2006, trasmesso alla Provincia in data 22/05/2006 (pervenuto il 29/05/2006), (*Prat. n. 020-2006*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29/2006 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati, finalizzati alla riclassificazione dell'ambito produttivo 'Dr3', nel nuovo ambito "Cb27", a destinazione residenziale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- la trasformazione urbanistica dell'ambito 'Dr3' a destinazione produttiva, nell'ambito "Cb27" a prevalente destinazione residenziale;
- dati e parametri urbanistici dell'ambito "Cb27": superficie territoriale di mq 85.000; indice territoriale 0,50 mc/mq; volume edificabile pari a mc 42.500;
- destinazioni d'uso: residenza, tra 28.500 e 26.750 mc; commercio e terziario, tra 4.000 e 5.000 mc;
- modalità attuative: l'ambito "Cb27" si articola in quattro sub-ambiti di intervento, denominati rispettivamente 'Cb27a', 'Cb27b', 'Cb27c' e 'Cb27d', con distinte regole attuative; gli interventi previsti sono assentibili mediante un unico Piano Esecutivo Convenzionato esteso all'intero ambito;
- le soluzioni progettuali adottate dovranno essere correttamente inserite nel contesto ambientale circostante e dovranno garantire la realizzazione di un articolato sistema di connessione tra aree verdi e percorsi ciclopedonali;
- l'introduzione nell'elaborato "4. - *Norme Tecniche di Attuazione*", delle modifiche e integrazioni conseguenti, in particolare: l'eliminazione di ogni riferimento al soppresso ambito 'Dr3'; l'inserimento agli articoli 16 e 36 dei contenuti normativi relativi al nuovo ambito "Cb27";
- la Variante determina un incremento di capacità insediativa residenziale pari a 300 abitanti teorici; la dotazione di aree per servizi rimane immutato, confermando un saldo attivo pari a mq 72.735;
- altre modifiche previste dalla Variante:

- soppressione della fascia di protezione ambientale tra l'ambito "Dr3" e i limitrofi insediamenti abitativi;
- ampliamento della fascia di rispetto stradale in corrispondenza di Corso Europa, anche in funzione di mitigazione dell'impatto acustico;
- correzione di un errore grafico relativo alla fascia "C" del P.A.I.;
- perimetrazione all'interno dell'ambito "Cb27" dell'area destinata a servizi tecnologici "T" (impianti per telefonia *Telecom* e *TIM*), disciplinata dall'art. 24 delle N.T.A.;

Alla Variante sono allegata la relazione geologica, l'analisi di compatibilità ambientale e la verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;

informati i Servizi e le Aree interessate;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Difesa del Suolo in data 08/06/2006;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 4, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Avigliana con deliberazione C.C. n. 29 del 27/02/2006, le seguenti osservazioni sotto il profilo idrogeologico:

<< Il confronto tra le informazioni riportate nelle carte allegata alla Variante in esame e quelle contenute nella Banca Dati della Provincia di Torino, da una parte evidenzia una generale ottima corrispondenza tra i dati e dall'altra porta alle seguenti osservazioni sollecitate dalla relazione geologica:

? nella variante 15, l'area "Cb27" era posta, in classe *IIIB*? cioè la classe relativa ad aree edificate a pericolosità geologica elevata, poste fuori dalle fasce fluviali e potenzialmente allagabili dal Torrente Dora Riparia, con problemi di risalita della falda in prossimità del p.c. in concomitanza con eventi alluvionali. La stessa area "Cb27" era anche (in parte) classificata nella classe *III*, cioè la classe relativa alle aree inedificate inondabili o allagabili o interessate dalla dinamica del reticolato idrografico minore e maggiore, poste in gran parte all'interno delle fasce fluviali, con problematiche di

risalita della falda in concomitanza di eventi alluvionali, inidonee all'utilizzo urbanistico. Nella classe *IIIB*? sono ammessi modesti incrementi del patrimonio edilizio esistente che tengano conto della possibile presenza di lame d'acqua e/o della risalita delle falde acquifere;

- ? nella Variante 29 la classe *IIIB*? veniva ulteriormente penalizzata dalla riconosciuta presenza, a debole profondità, di un orizzonte limoso poco compattato che avrebbe potuto indurre fenomeni di amplificazione sismica e/o di liquefazione. Sempre in tale Variante si proponeva una fascia di rispetto non edificabile pari a 30 m a partire dall'argine esterno del canale delle Ferriere e una fascia di rispetto di 5 m attorno alla piccola bealera che delimita parte del margine occidentale. In questa variante gli interventi urbanistici venivano "svincolati" solo dalla realizzazione di opere "strutturali" e "non strutturali" antecedentemente alla realizzazione delle quali non era ammesso nessun incremento insediativo ad esclusione di quello per adeguamento igienico funzionale degli edifici esistenti (fase transitoria). Le aree in classe *III* sono, per parte loro, considerate inidonee a nuovi insediamenti.

Sulla scorta di quanto sopra riportato si reputano poco confacenti alle caratteristiche idrogeologiche del sito sia la destinazione d'uso prevalentemente produttiva, in un primo tempo individuata, sia quella insediativa residenziale proposta dalla Variante 30 sulla base delle seguenti osservazioni:

- ? la valutazione della destinazione d'uso di un'area con le suddette caratteristiche idrogeologiche dovrebbe avvenire a valle della messa in opera degli interventi "strutturali" previsti e dopo un tempo congruo alla verifica dell'efficacia degli interventi stessi. Fino ad allora l'area permane in condizione di elevata pericolosità idrogeologica come per altro ben individuato dalle classificazioni proposte: classe *IIIB*? e classe *III*;
- ? se ad oggi la destinazione ad uso produttivo appare giustamente penalizzata dalla precauzionale impossibilità d'uso del piano terreno, anche la scelta insediativa residenziale ricorre nella medesima penalità con l'aggravio del fatto che l'uso residenziale incrementa il livello di rischio a causa dell'aumento oggettivo del valore esposto (rischio inteso come il prodotto della pericolosità per il valore esposto e per la vulnerabilità).

Infine, viste l'ubicazione dell'area, prospiciente alla fascia di pertinenza fluviale e il suo delicato quadro idrogeologico, si ritiene che la valutazione della modificazione della destinazione d'uso dovrebbe in ogni caso poter essere inquadrata in un ambito più allargato che consenta una reale valutazione dell'opportunità del carico insediativo prospettato per l'area "Cb27" nei riguardi del quadro idrogeologico generale del Comune di Avigliana visto nei confronti del suo fabbisogno insediativo. >>;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Avigliana ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,